

R.G.P.U: n. 152-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 152-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 3/11/2023 dalla Sig.ra

Dalia Gambini (C.F. GMBDLA66R53G702Z) nata il 13/10/1966 a Pisa [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Tommaso Corucci presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata a Livorno alla Via Aurelio Lampredi n. 45 ed alla p.e.c.: tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. La ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa Angela Bozzano, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge la ricorrente deriva dalla necessità di far fronte, da sola, alle spese di mantenimento dei suoi due figli [REDACTED]



██████████. Aggiuntivamente occorre tener conto della riduzione stipendiale conseguente alla scelta della debitrice di cambiare le proprie mansioni per poter attendere meglio alla cura dei figli nonché della cessazione della percezione della pensione di reversibilità di cui beneficiava dopo la morte del primo marito.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **la ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Sulla ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

Creditore	Importo
Regione Toscana (tassa automobilistica 2022)	272,09 €
Comune di San Giuliano Terme (TARI 2020-2021)	711,00 €
Santander Consumer Bank Spa	22.750,00 €
Banca Nazionale del Lavoro	31.787,20 €
Agenzia Entrate Riscossione	169,62 €
Totale	55.689,91 €

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 9 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 55.689,91 ed è per la massima parte composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dalla sovraindebitata per far fronte alle spese familiari. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.



5. Il **patrimonio della ricorrente**, risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale, essa difatti percepisce, [REDACTED] [REDACTED], uno stipendio mensile netto rispettivamente pari ad € [REDACTED] mensili. A ciò va aggiunta esclusivamente l'importo di [REDACTED] mensili forniti dal padre di suo figlio per il relativo mantenimento e l'autovettura marca Citroen tg. DL308FZ immatricolata nel 2007 con 132.000 km, presumibilmente di valore assai esiguo.

6. Il **nucleo familiare** della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente dal suo figlio minore, [REDACTED]. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € [REDACTED]. Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, la Dott.ssa Angela Bozzano. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 25.120, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 335 per la durata di sei anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di sei anni, che sarà così ripartita:

“-l'accantonamento iniziale di un fondo cassa per spese di procedura quantificato in Euro 500,00;

- la soddisfazione integrale, ancorché dilazionata, dei crediti sorti in occasione della procedura, in prededuzione;

- la soddisfazione integrale, ancorché dilazionata, dei creditori privilegiati;



- il pagamento dilazionato e remissorio dei creditori chirografari nella misura pari al 28,98%.”

La proposta può essere sinteticamente così riepilogata:

PROSPETTO GENERALE								
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore accordo	25.120,00 €	-	-	-	-	-	25.120,00 €	
SPESE IN PREDEDUZIONE								
Compenso O.C.C	3.433,93 €	-	-	-	-	-	3.433,93 €	100,00%
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	500,00 €	-	-	-	-	-	500,00 €	100,00%
TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE & ACCANTONAMENTO	3.933,93 €							
RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R.	21.186,07 €							
RESIDUO PER PRIVILEGI	21.186,07 €							
CREDITORI PRIVILEGIATI	5.364,51 €							
AVV. CORUCCI	2.741,94 €	-	-	-	-	-	2.741,94 €	100,00%
DOTT. ARATA	1.525,00 €						1.525,00 €	100,00%
REGIONE TOSCANA	262,50 €	-	-	-	-	-	262,50 €	100,00%
COMUNE SAN GIULIANO TERME	711,00 €	-	-	-	-	-	711,00 €	100,00%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	124,07 €	-	-	-	-	-	124,07 €	100,00%
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	15.821,56 €							
CREDITORI CHIROGRAFARI	54.592,34 €							
REGIONE TOSCANA	9,59 €	-	-	-	-	-	2,78 €	28,98%
SANTANDER	22.750,00 €	-	-	-	-	-	6.593,24 €	28,98%
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	31.787,20 €	-	-	-	-	-	9.212,34 €	28,98%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	45,55 €	-	-	-	-	-	13,20 €	28,98%
TOT. DEBITI	59.956,85 €							
TOT. DEBITI (CON SPESE OCC. & ACCANTONAMENTO)	63.890,78 €							

Per quanto attiene alle tempistiche del piano queste risultano riassunte nella seguente tabella (v. pag. 20 della nuova relazione particolareggiata):



		entro 1 anno dall'omologazione	entro 2 anni dall'omologazione	entro 3 anni dall'omologazione	entro 4 anni dall'omologazione	entro 5 anni dall'omologazione	entro 6 anni dall'omologazione
Valore accordo	25.120,00						
Compenso O.C.C	1.332,45	1.332,45					
Compenso Gestore	1.801,48	1.801,48					
Spese vive documentabili O.C.C./Gestore	300,00	300,00					
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	500,00	500,00					
AVV. CORUCCI	2.741,94		2.638,56	103,38			
DOTT. ARATA	1.525,00		1.467,51	57,49			
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	124,07			124,07			
REGIONE TOSCANA	262,50			262,50			
COMUNE SAN GIULIANO TERME	711,00			711,00			
REGIONE TOSCANA	2,78			0,48	0,71	0,71	0,88
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13,20			2,29	3,35	3,35	4,21
SANTANDER	6.593,24			1.150,82	1.675,24	1.675,24	2.091,94
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9.212,34			1.607,97	2.340,70	2.340,70	2.922,97
TOT. DEBITI	25.120,00	3.933,93	4.106,07	4.020,00	4.020,00	4.020,00	5.020,00

9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che la sovraindebitata non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei sei offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il



maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.

12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 28/6/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che con pec del 17/6/2024 la società Santander Consumer Bank Spa ha proposto contestazioni avverso il piano di ristrutturazione che ora si passa ad esaminare.

13. L'istituto di credito innanzitutto contesta la meritevolezza della debitrice, la quale avrebbe assunto i debiti senza congruamente valutare e commisurare la sua capacità di farvi fronte.

Sul punto preme sottolineare che a mente dell'art. 69 CCI è precluso l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti al sovraindebitato che abbia cagionato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel caso di specie l'opponente si limita, da una parte, a mettere in dubbio la destinazione delle somme ricevute in prestito alle finalità di cui in ricorso, la quale circostanza non assume alcun rilievo ai fini della valutazione della colpa grave nella causazione dello stato di sovraindebitamento, e, dall'altra, ad allegare che la ricorrente avrebbe contratto i debiti senza alcuna ragionevole prospettiva di adempiere ad essi.

In primis si sottolinea la carenza delle allegazioni dell'opponente, il quale non allega, né tanto meno dimostra, che il sovraindebitamento è stato cagionato anche solo con colpa



grave, omettendo di indicare e dimostrare i presupposti di quest'ultima. D'altro canto, l'OCC nella sua relazione particolareggiata offre elementi tali da escludere la ricorrenza della colpa grave, laddove afferma (v. pag. 10 della relazione) che "al momento della concessione del finanziamento da parte di Santander Consumer Bank Spa, in data 01.08.2019, il debitore risultava nella capacità di restituire la rata mensile del finanziamento concesso".

13.1 Sul piano sistematico merita sottolineare che, come già affermato, il Codice della Crisi ha stabilito, da una parte ex art. 69, 1° co. CCI, che osta all'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore la causazione della situazione di sovraindebitato con colpa grave, malafede o frode, e, dall'altra ex art. 69, 2° co. CCI, ha escluso che il creditore che ha concorso a causare la situazione di sovraindebitamento, omettendo di valutare congruamente il merito creditizio del debitore, possa proporre opposizione all'omologa in punto di convenienza. Simmetricamente il CCI, all'art. 68, 2° co., lett. a) e 3° co. stabilisce che nella sua relazione l'OCC debba indicare, da una parte, gli elementi da cui desumere la diligenza del sovraindebitato nell'assumere le obbligazioni, e, dall'altra,

In una prospettiva diacronica, volta all'esegesi delle norme alla luce dell'evoluzione normativa, appare che il Codice della crisi non si è limitato a riproporre le disposizioni della previgente L. 3/2012, ratificandone l'approdo normativo, ma ha impresso un'ulteriore evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta il requisito della cd. meritevolezza.

Difatti, nel vigore della L. 3/2012, come modificata con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi dell'art. 7, 2°co, lett. (d-bis era stabilito che la proposta non era ammissibile quando il debitore, anche consumatore, "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Ed ai sensi dell'art. 12, comma 3° bis era altresì stabilito "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non



derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Inoltre il legislatore della riforma aveva disposto l’abrogazione del previgente co. 3 dell’art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell’approvare il piano “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Già dal riformato impianto normativo della L. 3/2012 si desumeva che il legislatore aveva inteso rimeditare il requisito della “meritevolezza” del proponente, escludendola soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode. Dall’altra parte il legislatore aveva voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore, il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. Nel qual caso risultava precluso al creditore opporsi all’approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.

Il Codice della Crisi porta ad ulteriore progresso quest’evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta i presupposti della “im-meritevolezza”. Come detto, infatti, permane l’inammissibilità della domanda laddove il sovraindebitato abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o mala fede, ma l’esclusione della possibilità per il creditore di opporsi all’omologa, laddove abbia concorso a determinare il sovraindebitamento, è più netta, attesa l’eliminazione del riferimento alle condotte dolose del debitore. Il creditore che abbia concorso a determinare il sovraindebitamento non può in ogni caso proporre opposizioni in punto di convenienza della proposta, quale che sia il tenore del contegno tenuto dal debitore.

Appare evidente quindi che la riforma, prima della L. 3/2012 e poi del CCI, è ispirata ad un particolare favor debitoris, oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite. Appare altresì evidente che il legislatore abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più



stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi dell'ammissibilità della domanda, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile. È ancora evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi.

La nuova disposizione dell'art. 69, 2° co. CCI, appare ispirata ad una considerazione della colpa del creditore alla stregua del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. ed ad una estrema valorizzazione degli effetti causalistici della colpa concorrente del creditore, per cui la colpa di quest'ultimo finisce per superare quella del sovraindebitato rendendola irrilevante, quale ne sia il grado, fino a tradursi in una sanzione di carattere processuale tale da escludere, ove ricorrente, qualsiasi opposizione (almeno) in punto di convenienza.

In questi termini d'altronde si era già espressa la giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/20212, secondo cui: "Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore" (Tribunale Vicenza, 24/09/2020).



13.2 L'opponente con il secondo motivo poi contesta che la falcidia imposta ai creditori sarebbe eccessiva e creerebbe una sproporzione tra la richiesta esdebitazione ed il pregiudizio inferto al ceto creditorio.

Sul punto preme rimarcare che il Codice della Crisi non stabilisce alcuna percentuale di soddisfazione minima dei creditori, lasciando il sovraindebitato totalmente libero nella elaborazione della sua proposta di ristrutturazione dei debiti, la quale andrà calibrata esclusivamente in funzione delle possibilità di adempimento del sovraindebitato medesimo. Il Codice della crisi, all'art. 70, 9° co, pone un unico limite all'omologazione, ovvero, che, in caso di contestazione da parte dei creditori la proposta presentata appaia non meno soddisfattiva dell'alternativa liquidatoria, per tale intendendosi la liquidazione controllata. Senza dover qui vagliare l'ammissibilità delle contestazioni in punto di convenienza di cui al già richiamato art. 69, 2° co. CCI, per il concorso di colpa del creditore, basti ricordare che si è già vagliata positivamente la maggior capacità soddisfattiva per i creditori della presente proposta di ristrutturazione formulata rispetto all'alternativa che si verificherebbe in caso di liquidazione controllata.

14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;



Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra **Dalia Gambini** (C.F. GMBDLA66R53G702Z) nata il 13/10/1966 a Pisa [REDACTED]

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.



Pisa, 30/8/2024

Il giudice
Dott. Marco Zinna

